


TRASMISSIONE FAX

=====



**ssifact**

Associazione fra le Società di Factoring Italiane

**URGENTISSIMO**

Data : 23.5.91

O G G E T T O : D.L. 143 DEL 3.5.91 - NS. CIRCOLARE TECNICA 18/91

DISTRIBUZIONE :

BAI	DOTT. RATTI
BARCLAYS	DOTT. VINCENT
BN	DOTT. SPAGNOLETTI
CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI
CENTRO	DOTT. GUIDUCCI / AVV. DEL FRATE
COMIT	DOTT. GHIDONI
CREDIT	DOTT. LOCONSOLE
DESIO	RAG. BARBIERI
FACTOR IND.	RAG. REALI
FACTORIT	DOTT. FILIPPI
FIME FACTORING	DOTT. USAI
FIN-ECO	RAG. FACCHETTI
FINROMA	DOTT. VAZZA
FISCAMBI	DOTT. BURCHI
GENERAL	RAG. CASAMASSIMA
IFTITALIA	AVV. SCIUME' / DOTT. MUSSO /
	DOTT. CALLIGARO / RAG. TRUFFELLI
MEDIO	DOTT. TANSINI
MONTE PASCHI	DOTT. STANGHELLINI / RAG. ZUIN
SANPAOLO	SIG. HAIM / DOTT. SSA FERRO MILONE
SELEFACTOR	DOTT. GUIDORIZZI
SERFACTORING	AVV. SCIUME'
SIFIND	DOTT. FURLOTTI / DOTT. CREMA
SPEI	DOTT. LUZZATTO
SUD	DOTT. GRECO
TIRRENA	DIREZIONE GENERALE
AVV. G. DE NOVA	

\*\*\*\*\*

MESSAGGIO :

SI PREGA DI SOSTITUIRE L' ALLEGATO 3 DELLA NS. CIRCOLARE TECNICA 18/91  
CON IL SEGUENTE.

CORDIALI SALUTI

PROF. A. CARRETTA

- No. pagg. successive a questa :1  
- Originale segue per posta :NO  
- Se non pervenuto correttamente, telefonare al 02-76020127

Presidenza e Segreteria:  
Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI  
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

Sede legale:  
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

ALLEGATO 3

-----

Bozza di comunicazione delle Associate Assifact alla Banca d' Italia in merito all' articolo 6 del decreto Legge n. 143 del 3.5.1991.

Data ...

Spettabile  
Banca d' Italia  
Ufficio Vigilanza  
Largo Edison, 5  
20100 MILANO

p.c. Banca d' Italia  
Via Nazionale, 91  
00184 R O M A

c.a. Servizio Intermediazione  
Finanziaria

OGGETTO: Decreto legge n. 143 del 3.5.1991

Con riferimento a quanto in oggetto ed alla comunicazione in merito della Associazione fra le Società di Factoring Italiane (ASSIFACT) questa società ritiene di rientrare nell' ambito dell' ipotesi formulata nell' articolo 6 comma 12 del Decreto Legge in oggetto, e dichiara altresì fin da ora la propria intenzione alla iscrizione all' albo previsto dall' articolo 2 (albo delle imprese che esercitano l' attività di cessione di crediti) della legge n. 52 del 21.2.1991 essendo presenti le condizioni di cui al punto C comma 1° art. 1 della legge medesima.

Questa società resta naturalmente disponibile per gli adempimenti del caso qualora codesta Banca ritenesse necessario comunque dare diverse disposizioni.

In attesa di risposta si porgono i migliori saluti.



Circolare Tecnica 18/91

Milano, 14 Maggio 1991

\*\*\*\*\*

Oggetto:                    Articolo 6 Decreto Legge n. 143 del 3.5.1991

Questa Circolare Tecnica 18/91 sostituisce a tutti  
gli effetti la precedente 16/91 di pari oggetto.

\*\*\*\*\*

Distribuzione:	BAI	DOTT. RATTI
	BARCLAYS	DOTT. VINCENT
	BN	DOTT. SPAGNOLETTI
	CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI
	CENTRO	DOTT. GUIDUCCI
		AVV. DEL FRATE
	COMIT	DOTT. GHIDONI
	CREDIT	DOTT. LOCONSOLE
	DESIO	RAG. BARBIERI
	FACTOR IND.	RAG. REALI
	FACTORIT	DOTT. FILIPPI
	FIME FACTORING	DOTT. USAI
	FIN-ECO	RAG. FACCHETTI
	FINROMA	DOTT. VAZZA
	FISCAMBI	DOTT. BURCHI
	GENERAL	RAG. CASAMASSIMA
	IFITALIA	AVV. SCIUME'
		DOTT. MUSSO
		DOTT. CALLIGARO
		RAG. TRUFFELLI
	MEDIO	DOTT. TANSINI
	MONTE PASCHI	DOTT. STANGHELLINI
		RAG. ZUIN
	SANPAOLO	SIG. HAIM
		DOTT. SSA FERRO MILONE
	SELEFACTOR	DOTT. GUIDORIZZI
	SERFACTORING	AVV. SCIUME'
	SIFIND	DOTT. FURLOTTI
		DOTT. CREMA
	SPEI	DOTT. LUZZATTO
	SUD	DOTT. GRECO
	TIRRENA	DIREZIONE GENERALE
	AVV. G. DE NOVA	

\*\*\*\*\*

*Presidenza e Segreteria:*

*Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI*

*Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159*

*Sede legale:*

*Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI*

*Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152*

Con riferimento al Decreto Legge in oggetto (All. 1) che ha sostituito il Decreto Legge n. 72 del 8.3.1991 ed ai recenti colloqui intercorsi con la Banca d' Italia (Servizio Intermediazione Finanziaria) segnaliamo di aver inoltrato a quest'ultima comunicazione cui si allega copia (All. 2).

A riguardo si suggerisce altresì alle Associate di inoltrare alla Banca d' Italia la comunicazione con i contenuti anch'essi allegati alla presente (All. 3)

L' occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.



# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1991, n. 143.

Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assoggettare i trasferimenti di denaro contante ad obblighi di registrazione e di identificazione per prevenire il riciclaggio dei proventi delle attività criminose, nonché di prevedere una disciplina volta all'ordinamento delle attività finanziarie e di introdurre sanzioni per l'illecito uso di carte di credito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

### CAPO I

#### Art. 1.

#### *Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore*

1. Il trasferimento nell'ambito del territorio nazionale di somme in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire 20 milioni deve essere eseguito per contanti per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4 o, su accordo delle parti, con uno dei seguenti mezzi:

a) assegno bancario o postale recante l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

b) assegno circolare non trasferibile o titoli similari, comprese le fedi di credito;

c) carta di credito o di pagamento;

d) ordine di pagamento per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4;

e) altri mezzi equivalenti determinati con decreto del Ministro del tesoro, di cui viene data comunicazione alle competenti commissioni parlamentari.

2. Il trasferimento nell'ambito del territorio nazionale di titoli al portatore denominati in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando

il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire venti milioni, deve essere effettuato per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti tra intermediari abilitati effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati.

4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. E' altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.

5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Il trasferimento per contanti, eseguito per il tramite degli intermediari abilitati ai sensi del comma 1, produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.

7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola «non trasferibile», può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.

8. L'ordine di pagamento accettato dall'intermediario è comunicato al creditore entro il giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione. A decorrere dal giorno stabilito per la comunicazione il debitore è liberato nei limiti dell'ordine conferito ed il creditore ha diritto di ottenere il pagamento dall'intermediario.

#### Art. 2.

#### *Obblighi di identificazione e di registrazione*

1. Ai soggetti indicati nell'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e le relative norme di attuazione, anche con riferimento ai trasferimenti indicati dall'articolo 1.

2. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«3. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento d'identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro

trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita. Per le imprese di assicurazione il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. A decorrere dal 1° gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a lire venti milioni sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile, del soggetto che effettua l'operazione e di quello eventuale per conto del quale l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale, verranno acquisiti, a decorrere dal 1° gennaio 1992, in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo che comporti trasferimenti a terzi complessivamente superiori al limite indicato. Per i conti, depositi e rapporti in essere alla data predetta, i dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992 in base allo stesso limite da riferire ai trasferimenti già effettuati. L'archivio, da istituirsi entro e non oltre il 31 dicembre 1991, è formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del tesoro, a tal fine, verranno stabilite le modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonché gli *standards* e le compatibilità informatiche da rispettare. Sino alla costituzione del suddetto archivio, le informazioni di cui al presente comma devono risultare da apposito registro. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, saranno stabilite le modalità per l'utilizzazione informatica dei dati concernenti le operazioni di cui al presente comma. I dati di cui al presente comma sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il Ministro del tesoro presenta alle competenti commissioni parlamentari, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e dal presente decreto.

### Art. 3.

#### *Segnalazioni di operazioni*

1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che, per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità

economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base a elementi obiettivi, che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire da taluno dei reati indicati nell'articolo 648-bis del codice penale.

2. Il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli tenendo conto degli ulteriori elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'articolo 2, e qualora non le ritenga infondate, in base a elementi obiettivi, ha l'obbligo di trasmetterle senza ritardo al questore del luogo dell'operazione, il quale ne informa l'Alto commissario e il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall'articolo 5, comma 10, gli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il nucleo speciale di polizia valutaria può demandare l'assolvimento degli incarichi affidatigli dal presente decreto.

3. Per i soggetti con un unico punto operativo, o con meno di venti dipendenti, le segnalazioni delle operazioni di cui al comma 1 devono essere direttamente trasmesse al questore dal titolare dell'attività, dal legale rappresentante o da un suo delegato.

4. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e non comportano responsabilità di alcun tipo, salvi i casi di dolo.

6. I soggetti di cui all'articolo 4 adottano altresì le ulteriori misure idonee a non pregiudicare il corso di eventuali indagini. Le autorità di cui al comma 2 possono, inoltre sospendere, se possibile, l'esecuzione dell'operazione.

7. È fatto, in ogni caso, divieto a chiunque di avvertire gli interessati delle segnalazioni che li riguardano.

8. I soggetti di cui all'articolo 4 devono dotarsi, nel rispetto dei criteri che potranno essere impartiti con le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), di adeguate procedure volte a prevenire il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, potenziando a tal fine il sistema dei controlli e riscontri interni e attuando programmi specifici di addestramento e formazione del personale.

### Art. 4.

#### *Disposizioni applicative*

1. Gli intermediari abilitati, nei limiti delle proprie attività istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1 sono gli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali.

gli enti creditizi, le società di intermediazione mobiliare, le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, gli agenti di cambio, le società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, le società fiduciarie, le imprese di assicurazione e la società Monte Titoli S.p.A. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché gli altri intermediari abilitati ai sensi del comma 2.

2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria del commercio e dell'artigianato, ha l'obbligo di indicare, sentita la Banca d'Italia, su istanza dei soggetti interessati, altri intermediari abilitati ad effettuare le operazioni di trasferimento, di cui all'articolo 1, tra quelli che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni a fini di collocamento; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, ha facoltà di provvedere con proprio decreto, di cui viene data comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, a:

a) modificare il limite d'importo indicizzato nell'articolo 1;

b) stabilire i casi in cui la circolazione dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), non sia condizionata alla clausola di non trasferibilità;

c) emanare disposizioni applicative delle norme del presente decreto, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prevedendo adeguate forme di rilevazione e pubblicità dei soggetti di cui ai commi 1 e 2.

4. Per le materie riguardanti gli uffici postali, le disposizioni di cui al comma 3 sono emanate di concerto anche con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

#### Art. 5.

##### *Sanzioni, procedure, controlli*

1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle infrazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'importo trasferito.

2. I funzionari delle amministrazioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 4, che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizie delle infrazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, ne riferiscono entro trenta giorni al Ministro del tesoro per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di

infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate dall'azienda di credito che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l'estinzione.

3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento dell'importo dell'operazione.

4. L'omessa istituzione dell'archivio di cui all'articolo 2, comma 2, è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle segnalazioni previste dall'articolo 3 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da un quinto alla metà del valore dell'operazione e comunque non inferiore a lire venti milioni.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 7, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cento milioni.

7. Alle infrazioni delle disposizioni impartite con il decreto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera c), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cento milioni.

8. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell'articolo 16.

9. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al comma 8.

10. Il Ministro del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi che agisce, d'intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore, per verificare l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente decreto, nonché il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all'articolo 3. A tali fini il Ministro del tesoro impartisce direttive all'Ufficio medesimo per la raccolta, anche diretta, nei riguardi dei predetti intermediari abilitati, di informazioni idonee anche all'espletamento di analisi statistiche. Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

11. Informazioni e dati relativi a soggetti nei cui confronti sia stata effettuata contestazione di infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi sino alla definizione del procedimento.

12. Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in base al presente articolo, sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi per il periodo di cinque anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 8.

13. Qualora le irregolari operazioni di trasferimento di valori siano state effettuate per il tramite di enti creditizi ovvero di altri intermediari abilitati iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa, i provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono comunicati alle autorità vigilanti e, se del caso, agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza.

14. Nel primo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: «acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facoltà di polizia giudiziaria e valutaria» sono sostituite dalle seguenti: «acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 51-bis».

15. Nel terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: «acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria» sono sostituite dalle seguenti: «acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 35».

## CAPO II

### Art. 6.

#### *Società finanziarie*

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 4, comma 2, è riservato ai soggetti iscritti in apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia, che dà comunicazione dell'iscrizione alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere la forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di società cooperative. Il capitale sociale non può essere inferiore a tre volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia, può indicare una misura inferiore del capitale minimo per particolari categorie di operatori. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui

al comma 1 procedono alle operazioni di trasformazione e di aumento di capitale eventualmente necessarie. In caso contrario è interdetta la continuazione dell'attività.

3. Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore delegato e di direttore generale, o che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti in società finanziarie di cui al presente articolo possono essere ricoperte, a decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, solo da persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza per uno o più periodi complessivamente non inferiori a tre anni mediante esercizio di attività professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese del settore finanziario o società di capitali.

4. A decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, almeno uno dei sindaci effettivi, ed uno dei sindaci supplenti, deve essere iscritto nell'albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti e nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La presidenza del collegio viene attribuita a uno dei sindaci iscritti nel predetto ruolo.

5. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, le società finanziarie di cui al presente articolo depositano presso la Banca d'Italia l'elenco dei propri amministratori e sindaci con l'indicazione, sottoscritta da ciascuno di essi, delle cariche di amministratore e sindaco ricoperte nel corso dell'ultimo anno presso altre società ed enti di qualsiasi natura. Analoga documentazione deve essere depositata in occasione della nomina di nuovi amministratori e sindaci, entro trenta giorni dall'assunzione della carica. L'omissione è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni. La stessa sanzione si applica per gli adempimenti eseguiti con ritardo superiore a trenta giorni. Qualora le indicazioni fornite siano false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica la reclusione fino a tre anni. Le società cui appartengono i soggetti responsabili delle infrazioni rispondono civilmente per il pagamento delle ammende e sono obbligate ad esercitare il diritto di rivalsa.

6. Entro lo stesso termine di cui al comma 5, le società di cui al presente articolo devono comunicare l'elenco nominativo dei soci quale risulta dal verbale dell'assemblea che ha approvato il bilancio. Si applicano le sanzioni di cui allo stesso comma 5.

7. L'osservanza delle disposizioni del presente articolo deve constare all'atto dell'iscrizione della società nel registro delle imprese e ad ogni successiva iscrizione riguardante modificazioni all'atto costitutivo ed emissione di obbligazioni.

8. Il venir meno di una delle condizioni per l'iscrizione comporta la cancellazione dall'elenco, che viene disposta dalla Banca d'Italia anche su proposta della CONSOB.



9. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 da parte di soggetti non iscritti nell'elenco, ovvero per i quali comunque non sussistano le condizioni di iscrizione, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

10. La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative tipiche delle aziende di credito o comunque tali da determinare tra il pubblico l'errato convincimento che l'azienda fosse autorizzata ad esercitare attività bancaria.

11. In deroga a quanto previsto nel comma 2, le società finanziarie che esercitano l'attività di locazione finanziaria devono avere la forma di società per azioni e un capitale sociale non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni.

12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti sottoposti a vigilanza sulla base di discipline speciali.

#### Art. 7.

##### *Sezione speciale dell'elenco*

1. Nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 6 è istituita una sezione speciale nella quale sono iscritte le società finanziarie abilitate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, con esclusione di quelle aventi attività circoscritta all'ambito di gruppo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Le società iscritte nella sezione speciale dovranno attenersi alle istruzioni che la Banca d'Italia potrà emanare, d'intesa con la CONSOB, conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, relativamente alle comunicazioni di dati e notizie, alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche, all'adeguatezza patrimoniale ed ai criteri per limitare la concentrazione del rischio, tenendo conto delle diverse categorie di operatori.

3. Alle società che non si attengono alle istruzioni di cui al comma 2, anche in materia di acquisizione diretta di informazioni, ovvero che comunque ostacolano l'esercizio della funzione di vigilanza, si applica la sanzione di cui all'articolo 6, comma 8.

#### Art. 8.

##### *Onorabilità dei soci*

1. Ai partecipanti al capitale delle società di cui al presente capo si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. Non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni possedute e non possono intervenire alle riunioni degli organi, né assumere cariche i soci che, detenendo direttamente o indirettamente partecipazioni in misura superiore al 2 per cento del capitale, si trovino in una delle situazioni previste dalle disposizioni richiamate nel comma 1, ovvero siano stati condannati con sentenza anche non definitiva per uno dei reati previsti dalle medesime disposizioni.

#### Art. 9.

##### *Onorabilità degli esponenti*

1. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza dei soggetti di cui al presente capo si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di decadenza è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti per i quali sono previste speciali discipline legislative in questa materia.

4. La condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 5, n. 3), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985 o l'applicazione provvisoria della misura interdittiva prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, comportano la sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale esercitate presso enti creditizi e presso ogni altra società di cui al presente capo. La sospensione è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di sospensione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

#### Art. 10.

##### *Doveri del collegio sindacale*

1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli enti creditizi e degli altri enti e società di cui al presente capo vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale in questa materia sono trasmessi in copia entro dieci giorni alla Banca d'Italia che adotta i provvedimenti di competenza, ivi compreso l'inoltro della denuncia alla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui la società ha sede legale, anche ai fini dell'eventuale attivazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, anche nei confronti dei soli amministratori. L'omessa trasmissione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

#### Art. 11.

##### *Collaborazione fra le autorità di vigilanza*

1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità amministrative che esercitano la vigilanza sugli enti creditizi e sugli altri enti, società e ditte indicati nel comma 1 dell'articolo 4 possono scambiarsi informazioni

e collaborare tra loro, nonché scambiare informazioni e collaborare a condizioni di reciprocità con le competenti autorità amministrative di Stati esteri, per il perseguimento dei fini del presente decreto.

#### Art. 12.

##### *Carte di credito*

1. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni.

#### Art. 13.

##### *Disciplina transitoria*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attività ed alle operazioni poste in essere ai sensi del decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, e del decreto-legge 8 marzo 1991, n. 72, salvo per quanto riguarda le sanzioni da essi stabilite.

#### Art. 14.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*

*Ufficiale della Repubblica italiana* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1991

#### COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

SCOTTI, *Ministro dell'Interno*

MARFELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

VIZZINI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, Il Guardasigilli: MARTINELLI  
91C0126

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DEL TESORO

#### DECRETO 2 aprile 1991.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio finanziario dei titoli del Tesoro a capitalizzazione integrale per l'importo di ECU 400 milioni emessi il 12 maggio 1986 e con scadenza finale nel 1996.

#### IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto n. 721230 del 17 aprile 1986, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1986, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 66, con il quale — ai sensi e per gli effetti della legge 24 aprile 1980, n. 146, nonché dell'art. 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito con legge 23 dicembre 1983, n. 748, e successive modificazioni — si è disposta un'emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro a capitalizzazione integrale (zero coupon bonds) per l'importo nominale di 400.000.000 di ECU e con scadenza nel mese di maggio 1996;

Visto l'art. 10 del decreto ministeriale sopra indicato, con il quale, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al rimborso dei titoli emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

#### Decreta:

#### Art. 1.

Il rimborso dei titoli, sia su richiesta in via anticipata che alla scadenza del prestito, sarà effettuato in ECU dalla banca «Fiscal Agent», incaricata dal Ministero del tesoro del servizio finanziario del prestito, attualmente l'Istituto bancario San Paolo di Torino.

#### Art. 2.

Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alla menzionata banca, non più tardi delle ore 10 (ora italiana) di ciascuna «data di pagamento», i fondi in ECU occorrenti per il servizio finanziario medesimo, il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire, almeno dieci giorni prima della «data di pagamento», che risulterà fissata secondo quanto previsto nei «termini e condizioni» del prestito.

Detto importo verrà conteggiato dalla Banca d'Italia in via previsionale, sulla base del rapporto di cambio disponibile al momento della determinazione e verrà comunicato al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi in lire.

I fondi in lire rimessi dal Tesoro, mediante mandato di pagamento sulla sezione di Roma della tesoreria

ALLEGATO 2

-----  
Testo della lettera inviata da ASSIFACT a Banca d' Italia

Milano, 13 Maggio 1991

Spettabile  
Banca d' Italia  
Ufficio Vigilanza  
Largo Edison, 5  
20100 MILANO

p.c. Banca d' Italia  
Via Nazionale, 91  
00184 R O M A

c.a. Servizio Intermediazione  
Finanziaria

OGGETTO: Decreto legge n. 143 del 3.5.1991

Con riferimento al Decreto Legge in oggetto ci pregiamo segnalare l' interpretazione formulata dalla scrivente Associazione in merito all' articolo 6 comma 12.

Quest'ultimo prevede che le disposizioni del medesimo articolo, relative ad una serie di controlli previsti per le società finanziarie, non si applichino ai soggetti sottoposti a vigilanza sulla base di discipline speciali.

Atteso quanto sopra e considerato che la legge 21.2.1991 n. 52 (Disciplina della cessione dei crediti di impresa) identifica un ambito soggettivo (quello delle società che esercitano "l' attività di cessione dei crediti") sottoponendolo a vigilanza, questa Associazione - salvo eventuale contrario avviso - riterrebbe di poter escludere l' applicazione delle norme di cui all' articolo 6 del decreto alle società di factoring che esercitino l' attività di cui alla legge 52.

Al riguardo si precisa altresì che le società di factoring associate a questa Associazione presentano già oggi le condizioni



soggettive di cui agli articoli 1 e 2 della legge 52 ed intendono fin da ora essere incluse nell' Albo previsto dalla medesima legge.

Ringraziamo per l' attenzione che vorrete riservarci e por-  
giamo distinti saluti.



ALLEGATO 3  
-----

Bozza di comunicazione delle Associate Assifact alla Banca d' Italia in merito all' articolo 6 del decreto Legge n. 143 del 3.5.1991.

Data ...

Spettabile  
Banca d' Italia  
Ufficio Vigilanza  
Largo Edison, 5  
20100 MILANO

p.c. Banca d' Italia  
Via Nazionale, 91  
00184 R O M A

c.a. Servizio Intermediazione  
Finanziaria

OGGETTO: Decreto legge n. 143 del 3.5.1991

Con riferimento a quanto in oggetto ed alla richiesta di parere in merito formulata dalla Associazione fra le Società di Factoring Italiane (ASSIFACT) questa società ritiene di rientrare nell' ambito dell' ipotesi formulata nell' articolo 6 comma 12 del Decreto Legge in oggetto, e dichiara altresì fin da ora la propria intenzione alla iscrizione all' albo previsto dall' articolo 2 (albo delle imprese che esercitano l' attività di cessione di crediti) della legge n. 52 del 21.2.1991 essendo presenti le condizioni di cui al punto C comma 1° art. 1 della legge medesima.

Questa società resta naturalmente disponibile per gli adempimenti del caso qualora codesta Banca ritenesse necessario comunque dare diverse disposizioni.

In attesa di risposta si porgono i migliori saluti.

